

## TRUST

STRUMENTO  
DUTTILE E  
STRAORDINARIO

**P**er anni avevo erroneamente guardato il trust con estrema diffidenza, per varie ragioni, ma forse anche per una mia scarsa conoscenza. In realtà sbagliavo... Infatti, studiandolo e conoscendolo più da vicino oggi posso dire che il trust è un istituto davvero duttile e straordinariamente efficace e conveniente. È lo strumento ordinario più usato in tutto il mondo per la conservazione e gestione di un patrimonio, così come le società sono lo strumento tipico per l'esercizio di un'attività commerciale. Con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento, l'Italia, a partire dal 1° gennaio 1992, ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico l'istituto del trust equiparandolo agli altri strumenti di diritto privato di derivazione civilistica. Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, un trust è un atto di disposizione privata per mezzo del quale uno o più soggetti, detti Istituenti o Disponenti, pongono dei beni o dei diritti (proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, titoli o contanti) sotto il controllo di un altro soggetto (una persona o un ristretto gruppo di individui ovvero una trust company) chiamato Trustee, che assume il compito di custodire, amministrare, gestire e impiegare tali beni nell'esclusivo interesse di altri soggetti (ovvero di un gruppo) detti Beneficiari o per la realizzazione di uno specifico scopo pubblico. In Italia, perché ciò avvenga, viene trasferita al trustee la titolarità dei beni stessi. Tuttavia, ciò che caratterizza il trust e che lo rende utile in una molteplicità di situazioni, è la separazione della titolarità dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale dei trustees

che ne sono i legittimi titolari, il che rende questa massa patrimoniale autonoma e insensibile alle vicende personali e patrimoniali dei trustees medesimi. Questi, in ogni tempo, dovranno perseguire esclusivamente l'interesse dei beneficiari o lo scopo affidatogli, non il proprio e, al termine del trust, dovrà a sua volta trasferire la proprietà dei beni residui ai beneficiari finali, secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo. Anche per questo motivo, persino i disponenti possono rivestire la funzione di trustee. Un equivoco ricorrente è ritenere che i beni siano di proprietà del trust. Infatti un trust, diversamente che una società, non può possedere beni; non è un soggetto bensì è un Fondo di cui i titolari sono i trustees, senza però che ciò comporti l'accrescimento del loro patrimonio personale e quindi senza che si produca un effetto di arricchimento. Non esiste una "tipica utilizzazione" del trust, così come non esiste "un" trust, ma piuttosto molteplici trusts, come molteplici sono i campi di utilizzazione. Ogni applicazione dovrà essere studiata caso per caso secondo le esigenze del Disponente e lo scopo da raggiungere come una sorta di abito di alta sartoria cucito su misura.



**Prof. Avv. Antonello Martinez**

**Studio Legale Associato  
Martinez & Novebaci  
Milano - Via Archimede n° 56  
[www.martinez-novebaci.it](http://www.martinez-novebaci.it)**